

farà il punto sullo stato di avanzamento della messa in opera della ripetuta direttiva negli Stati membri —:

se le procedure per la preparazione dei decreti legislativi siano state avviate e quale ne sia lo stato d'avanzamento;

quali leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi il Governo ritiene che debbano essere modificati per garantire la conformità alla direttiva;

se e come il Governo intenda porre in essere azioni positive contro la discriminazione su base razziale ed etnica al fine di evitare in futuro atti violenti e discriminatori come quelli accaduti recentemente;

se e quale formulazione il Governo intenda adottare in ordine allo slittamento dell'onere della prova previsto dall'articolo 8 della direttiva;

se il Governo abbia avviato o programmato consultazioni con le ONG e le associazioni che lavorano nel settore della lotta contro il razzismo, e, se sì, con quali e in base a quali criteri, procedure e tempi;

se il Governo intenda creare un nuovo organismo per la promozione della parità di trattamento o affidarne i compiti organismi preesistenti, e in ogni caso come intenda assicurarne l'indipendenza. (4-05351)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

BURTONE. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (articolo 18, comma 2-bis e comma 8) ha previsto l'inquadramento nel livello dirigenziale del personale dipendente dal ministero della sanità, appartenente ai profili professionali di « medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo »;

nente ai profili professionali di « medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo »;

in applicazione del succitato articolo 18 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 73 del 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei Conti che ha inquadrato il « personale del Ministero della Sanità nella dirigenza del ruolo sanitario articolato su due livelli »; un'unica categoria professionale, dunque, articolata su due livelli funzionali;

la contrattazione collettiva ha preso atto di questa riforma legislativa con disposizione consequenziali; il contratto 1994-1997 area 1 — dirigenza dello Stato — ha, infatti, regolato il rapporto di lavoro delle figure di cui sopra inserendo specifiche disposizioni nella cosiddetta « coda contrattuale », riferita sia ai dirigenti sanitari ex II livello, sia ai dirigenti sanitari ex I livello (medici veterinari, chimici, farmacisti), entrambi appartenenti al ministero della salute;

con disposizione incoerente, tuttavia, con decreto del Presidente della Repubblica 150 del 1999, che ha istituito, tra le altre cose, il R.U.D. (ruolo unico della dirigenza), il ministero della salute ha iscritto in tale ruolo unico soltanto i dirigenti sanitari ex II livello, escludendo i dirigenti sanitari ex I livello, iscritti invece negli specifici ruoli del ministero della salute;

con decreto legislativo 229 del 1999, sono stati aboliti i due livelli della dirigenza sanitaria ed è stato istituito un unico livello della dirigenza sanitaria riportando a piena unità la categoria —:

quali siano i motivi della mancata trasmissione, a suo tempo, al ministero della funzione pubblica dei nominativi dei dirigenti di I livello del ministero della sanità per l'iscrizione al RUD, posto che le disposizioni al tempo vigenti — sia di natura legislativa (decreto legislativo 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni) sia contrattuale (contratto collettivo sopra citato) — non lasciavano

marginale alcuno di discrezionalità, né possibilità di interpretazione in senso contrario, rispetto alla necessaria ed obbligatoria iscrizione al RUD di tutti i dirigenti delle amministrazioni, compresi quindi i dirigenti del ministero della sanità di I livello, qualificati come tali da convergenti disposizioni legali e contrattuali;

quali siano i motivi per i quali il Ministro della salute ancora non intenda ottemperare, ad avviso dell'interrogante, con grave ed ingiustificata omissione di atti dovuti, al disposto del decreto legislativo 229 del 1999 che, tra l'altro, istituisce un unico livello della dirigenza sanitaria, mantenendo la differenziazione non all'interno della categoria, ormai unica, ma soltanto in relazione alle diverse responsabilità attribuibili;

quali siano i motivi e il fondamento giuridico del potere in base al quale il Ministro della salute in contrasto con una chiara e convergente volontà del legislatore (legge 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995) e degli attori negoziali, intenda invece dequalificare i suddetti dirigenti sanitari ex I livello riportandoli ai livelli dell'ex carriera direttiva;

quali siano i motivi di una condotta a dir poco schizofrenica per cui mentre, da un lato, il ministero della salute richiede al ministero dell'economia e delle finanze per il rinnovo del contratto relativo al biennio 2000-2001 le risorse economiche per n. 466 dirigenti di seconda fascia del RUD, ove risultano inclusi 306 dirigenti sanitari di ex II e I livello (circostanza acclarata dal parere espresso dal ministero dell'economia e delle finanze in seno al comitato di settore), dall'altro, e in assoluta contraddizione, il Ministro della salute condivide l'orientamento espresso nell'atto di indirizzo volta a non riconoscere la II fascia dirigenziale ai dirigenti di I livello;

se la mancata utilizzazione di dette risorse finanziarie, funzionalmente e ori-

ginariamente destinate a sanare la, politicamente incresciosa e giuridicamente illegittima, discrasia tra sotto inquadramento di fatto e inquadramento giuridico dovuto ai dirigenti sanitari di ex I livello, abbia comportato la restituzione delle stesse al ministero dell'economia e delle finanze, ovvero se le stesse siano state destinate e/o utilizzate per differenti finalità e, in tal caso, quali;

se corrisponda al vero che il ministero della salute non intenda collocare, con gli atti regolamentari propri previsti con la legge 145/2002, i suddetti dirigenti nella seconda fascia dell'istituendo ruolo unico del ministero della salute, nelle apposite sezioni tecniche, prefigurando, in tal caso, una inaccettabile discriminazione giuridica con conseguenti responsabilità dirette che potrebbero essere fatte valere nelle opportune sedi;

se, nell'atto di riordino del ministero della salute, siano previste le posizioni dirigenziali di seconda fascia relative ai suddetti dirigenti;

quali siano i motivi per i quali, con l'articolo 7 (legge n. 362 del 14 ottobre 1999, rinnovata ogni anno e anche per il 2002) si preveda, in via sperimentale, una indennità per tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario del ministero della salute « ... in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al ministro della salute in materia di vigilanza, ispezione, e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi », con esclusione dei soli dirigenti sanitari ex I e II livello e se questa disposizione non violi il chiaro disposto del testo unico 165/2001, articolo 2, comma 3, che vieta l'attribuzione di trattamenti economici per legge e non tramite contrattazione collettiva e dell'articolo 7, comma 5, del medesimo testo unico, che dispone che le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese;

se corrisponda al vero che le suddette indennità (che variano dai 5000 ai 35000

euro) siano corrisposte a tutto il personale del ministero della salute (dal livello più basso fino ai dirigenti di I fascia, inclusi i capi dipartimento), della ragioneria centrale del ministero dell'economia e delle finanze presso il ministero della salute e, in caso affermativo, se non ritenga di dover informare la Corte dei Conti, l'Aran e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto in relazione ad atti di spesa per il personale che, ad avviso dell'interrogante, sono fuori dai canali obbligatori previsti dal sistema delle fonti che regolano il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e quale sia, il rendiconto finanziario relativo alle suddette indennità, includendo la provenienza delle risorse economiche;

se risulti verosimile che calcolando questa indennità del personale appartenente a qualifiche non dirigenziali (personale non laureato del VII livello amministrativo), lo stipendio annuale lordo di detto personale finisca per essere superiore a quello dei dirigenti sanitari di ex I livello e, in caso affermativo, quale sia la valutazione del Ministro interrogato circa il rinnovato effetto di « giungla retributiva » e di spinte inflazionistiche (modello trattamento retributivo dei pubblici dipendenti negli anni '70) che tale situazione finirebbe per creare con violazione dell'articolo 8 del testo unico 165/2201 relativo alla certezza e alla prevedibilità della spesa per il personale;

se sia vero che lo stipendio annuale lordo di un dirigente sanitario di ex I

livello con più di 15 anni di anzianità di servizio sia inferiore a quello di un neoassunto del servizio sanitario nazionale ed anche in questo caso quale sia la valutazione del Ministro circa l'irrazionalità di tale situazione. (4-05355)

**Apposizione di una firma
ad una interrogazione.**

L'interrogazione a risposta scritta Annunziata n. 4-05321, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 5 febbraio 2003, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Pasetto.

**Ritiro di una firma
da una interrogazione.**

Interrogazione a risposta scritta Di Gioia e Folena n. 4-05185, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 27 gennaio 2003: è stata ritirata la firma del deputato Folena.

ERRATA CORRIGE

Interrogazione a risposta scritta Bellillo n. 4-04951 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta n. 246 del 14 gennaio 2003. A pagina 6902, seconda colonna, le righe dalla terza alla dodicesima sono soppresse.